



# COMUNE DI GALLESE

Provincia di Viterbo

---

**COPIA**

## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

**NR. 16 DEL 10-03-2026**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di Marzo, alle ore 18:35, presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di Legge, in seduta pubblica in prima convocazione. Risultano all'appello nominale:

| N. | Componente         | Presente | Assente |
|----|--------------------|----------|---------|
| 1  | PIERSANTI DANILO   | X        |         |
| 2  | LATINI AMEDORO     | X        |         |
| 3  | MARIANI MORRIS     | X        |         |
| 4  | RANFONE ROBERTO    |          | X       |
| 5  | ROSSI MARCO        | X        |         |
| 6  | GUARISCO DANIELA   |          | X       |
| 7  | NARDONI GIACOMO    | X        |         |
| 8  | CIOCCHETTI EDOARDO | X        |         |
| 9  | LATTANZI BRUNO     | X        |         |
| 10 | TASSOTTI MANUEL    | X        |         |
| 11 | ADAGIO ANGELA      |          | X       |

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO DOTT. AVV. STEFANO ANGELETTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio DR. MARCO ROSSI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 817, così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da ultimo dall'art. 19 – bis, comma 1, del decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ...";
- il comma 821, così come integrato dall'art. 1, comma 757, lett. b) nn. 1 e 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il comma 834 a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il comma 847 a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Rilevato che l'art. 1, comma 818, della legge n. 160/2019 per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 838, della legge n. 197/2022 dispone che "... Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

Richiamato il vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di

*concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” approvato con la delibera C.C. n. 16 del 30-04-2021 e successivamente modificato con delibera C.C. n 15 del 30-05-2022;

Ritenuto opportuno procedere a una sua sistematica e organica revisione al novellato quadro normativo provvedendo a modificare i seguenti articoli come definito:

## **Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali.**

comma 1: vengono eliminate le parole “di comuni” - come da modifica disposta dal comma 838 Legge 197/2022;

## **Art 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.**

comma 1: Viene aggiunta la frase “E’ esclusa la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, quali cornici e strutture di supporto inidonee alla diffusione pubblicitaria.” Come da disposizione contenuta nel comma 757 art. 1, Legge 30 dicembre 2024, n. 207;

## **Art 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.**

Viene aggiunto il comma 10: “In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi”. Come da disposizione contenuta nel comma 757 art. 1, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

- **Articolo 44 -Sanzioni e indennità.**

Viene modificato il comma 6 eliminando le parole “anche in misura ridotta”.

Viene inoltre inserita la frase “La tariffa viene rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.” alla fine del comma 2 dei seguenti articoli:

- **Articolo 29 -Determinazione delle tariffe annuali**

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in

base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale. La tariffa viene rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

- **Articolo 30 -Determinazione delle tariffe giornaliere**

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019,

alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie

occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale. La tariffa viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

- **Articolo 36 -Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a

70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale. La tariffa viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I*

*regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;*

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il DM 24.12.2025 a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026 ...”;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria prot. 1313 del 18.02.2026 - allegato B);

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Sul secondo punto all'o.d.g. illustra nel dettaglio la proposta il Sindaco.

Interviene Ciochetti il quale suggerisce di individuare nuovi spazi da adibire a pubblicità in punti nevralgici e ad alto scorrimento di auto nel territorio comunale al fine di poter ottenere nuove entrate per il Comune di Gallese. Ciò vale in specie per il territorio comunale vicino al casello autostradale di Magliano Sabina località Rocchette.

Interviene Rossi il quale rappresenta come occorra verificare nel dettaglio la fattibilità di tale possibilità. Rappresenta da ultimo inoltre che tali modifiche sono tecniche e non di merito e quindi dovute.

Non essendovi interventi o discussioni sul punto si procede alla votazione della stessa con i seguenti esiti resi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti, verificati dal Presidente del Consiglio

consiglieri favorevoli: 7

consiglieri contrari: 1 (Lattanzi)

consiglieri astenuti: /

## **DELIBERA**

- 1) di MODIFICARE e INTEGRARE per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale come segue:

### **Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a. occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b. concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c. canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d. tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c)

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato

decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati

d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

## **Articolo 27**

### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. E' esclusa la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, quali cornici e strutture di supporto inidonee alla diffusione pubblicitaria. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini

e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi

## **Articolo 29**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale. La tariffa viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 30**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale. La tariffa viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 36**

#### **Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale. La tariffa viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - a. per ogni commissione inferiori a cinquanta fogli il canone è maggiorato del 50%;
  - b. per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 il canone è maggiorato del 50%;
  - c. per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli il canone è maggiorato del 100%.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

### **Articolo 44**

#### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00)
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido,

da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- 
- 2) Di DARE ATTO che il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" è quello riportato quale ALLEGATO A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2026;
  - 3) DI DARE MANDATO all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del *"Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

Si procede alla deliberazione sull'immediata eseguibilità della deliberazione anch'essa, resa in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti, verificati dal Presidente del Consiglio ed aventi i medesimi esiti

consiglieri favorevoli: 7

consiglieri contrari: 1 (Lattanzi)

consiglieri astenuti: /

**ECONOMICO-FINANZIARIO:**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

Gallese, 18-02-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA PAMELA ROSSI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**ECONOMICO-FINANZIARIO:**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

Gallese, 18-02-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA PAMELA ROSSI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**IL PRESIDENTE**  
F.to DR. MARCO ROSSI

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. AVV. STEFANO ANGELETTI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

☐ Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è affissa all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. AVV. STEFANO ANGELETTI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

[ ] certifico che questa deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ X ] certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-03-2026 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. AVV. STEFANO ANGELETTI

---

Copia per uso amministrativo.